

# COMUNE DI VITTORIA

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 144 del 03/08/2007

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART.1

(Comune di Vittoria)

1. Il Comune di Vittoria è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Siciliana e dal presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso morale, culturale, civile, sociale ed economico.

##### ART. 2

(Territorio ed emblemi comunali)

1. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, la frazione di Scoglitti.
2. Il Comune di Vittoria ha sede in Vittoria. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa dal capoluogo.
3. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma rappresentato da un'aquila nera con leali in posizione di riposo, nel petto una torre, fra gli artigli due grappoli di uva e un nastro con la scritta:  
"Victoria Pulchra Civitas post Camerinam" e una corona baronale sulla testa. Tutto su campo azzurro e, sullo stemma, corona a 5 torri di "città".
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, decorato.
5. L'uso e la riproduzione degli emblemi comunali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

##### ART. 3

(Finalità)

1. Il Comune garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona, nel rispetto dei valori di libertà, democrazia e solidarietà.
2. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per assicurare pari trattamento ai consociati senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.
3. Il Comune assume, quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso, anche attraverso la sua costituzione come parte civile nei

processi di mafia nell'ambito del territorio di competenza e attraverso ogni iniziativa tesa a contrastare ogni forma di violenza, di corruzione, e di sopraffazione. A tal fine il Comune dedica annualmente una sessione del Consiglio Comunale aperta alla società civile per dibattere tali problematiche e proporre eventuali iniziative. Tale sessione si terrà preferibilmente nel periodo compreso fra i due anniversari della morte dei giudici Falcone e Borsellino, e cioè tra il mese di Maggio e il mese di Luglio.

4. Il Comune promuove la cultura della pace e della non violenza e del rispetto dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione, di convenzionamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi. Contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione europea anche mediante lo sviluppo dei gemellaggi. Il Comune favorisce, inoltre, data la sua posizione geografica, le relazioni culturali fra i popoli del mediterraneo e riconosce le potenzialità rappresentate dalla presenza degli extracomunitari, favorendone l'integrazione nella comunità sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri per il progresso verso una società multietnica.

5. Il Comune privilegia gli interessi delle fasce sociali più deboli (minori, disabili, anziani, categorie a rischio) promuovendo e sostenendo l'accesso ai servizi pubblici e privati, preferendo l'usufruzione dei servizi pubblici controllati o gestiti dall'Amministrazione Comunale ove economicamente conveniente:

- in modo particolare riconosce al "minore" la più ampia accezione di cittadino capace di esprimere esigenze proprie e prendendo atto della "convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" concorre alla sua salvaguardia e alla piena tutela della sua integrità psicofisica;
- riconosce agli anziani un ruolo attivo come cittadini e non come semplici destinatari di servizi a carattere assistenziale;
- riconosce ai disabili pari opportunità nel lavoro e nella vita di tutti i giorni;
- concorre ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
- favorisce la prevenzione di ogni forma di disagio ed emarginazione e promuove e sostiene iniziative di recupero e reinserimento sociale.

6. Il Comune fa propria la scelta educativa e preventiva a favore degli adolescenti e dei giovani, considerati soggetti attivi della comunità e protagonisti dell'azione di rinnovamento della società, promuove e sostiene l'associazionismo giovanile, la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale e le iniziative che favoriscono il diritto allo studio, al lavoro e all'informazione.

7. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; valorizza la maternità e la paternità e favorisce la procreazione responsabile. Il Comune riconosce nella differenza fra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità anche con l'istituzione di appositi organismi.

8. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute. Promuove un'ampia educazione sanitaria per realizzare un'efficace opera di prevenzione.

9. Il Comune promuove l'elaborazione di un piano regolatore dei tempi e degli orari della città, favorendo la costituzione di un osservatorio permanente degli orari, con la presenza dei soggetti pubblici e privati interessati a questa tematica.

10. Il Comune riconosce e tutela il diritto alla casa di ogni cittadino. Promuove l'ordinato assetto del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione, garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla formazione degli strumenti urbanistici. Il Comune opera per una migliore qualità della vita mediante interventi razionali e di miglioramento del tessuto urbano e del territorio.

11. Il Comune, anche in nome delle generazioni future, assicura la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con i Comuni limitrofi, con l'Amministrazione provinciale, con la Regione, con lo Stato e con le Associazioni interessate alla salvaguardia e dalla tutela dell'ambiente e predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di protezione civile nell'ottica della prevenzione e del pronto intervento.

12. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, culturale e le tradizioni popolari della città, garantendone il godimento da parte della collettività, promuovendo la più ampia collaborazione con le università e le istituzioni culturali al fine di incentivare attività formative e di ricerca.

13. Il Comune considera i cittadini singoli o associati, quali soggetti di partecipazione, capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali, promuove la partecipazione alla formazione degli atti programmatici, ne determina le forme di concorso al governo della città, valorizzando il principio di cittadinanza attiva.

14. Il Comune riconosce le funzioni dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale come momenti di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e come manifestazioni di impegno civile, incentivando l'accesso alle strutture dell'Ente attraverso anche la istituzione di appositi organismi di partecipazione.

15. Il Comune promuove le attività ricreative e sportive atte a creare e mantenere le condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport per tutti i cittadini; favorisce la creazione di servizi per lo sport, ad iniziare dagli impianti sportivi e dalla tutela sanitaria; tutela il diritto dello sport per tutti, inteso come pratica delle attività sportive, in tutte le forme ed espressioni che vanno dalla attività fisico ricreativa alla più alta competizione, incentiva la partecipazione attiva della società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

16. Il Comune promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, cooperativistiche, sindacali e degli ordini professionali più rappresentativi a livello nazionale, quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi economici e sociali;

17. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione regionale nonché alla programmazione degli altri comuni nell'ambito provinciale. Il Comune rende compatibili le proprie attività e la propria pianificazione con quelle della Provincia nel rispetto delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e collabora con la Provincia per la realizzazione di opere di interesse provinciale nei settori economici, produttivi, commerciali, turistici oltre che in quelli sociali, culturali e sportivi.

18. Il Comune tutela e sostiene l'agricoltura, riconoscendo in essa l'attività produttiva fondamentale dell'economia vittoriese. Il Comune favorisce le diverse forme d'iniziativa

economiche e individua nella valorizzazione delle risorse agricole, nella promozione delle attività artigianali, commerciali e della pesca, nella promozione delle attività turistiche e nello sviluppo delle piccole e medie imprese i fattori primari per uno sviluppo integrato ed equilibrato.

#### **ART. 4**

(Diritto di udienza)

1. Il Comune garantisce ai titolari dei diritti di partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 5, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei dirigenti del Comune proposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. La richiesta di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta, anche per iscritto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3. Il diritto di udienza si traduce, altresì, nella facoltà di singoli o associazioni di essere ascoltati in seno al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.

#### **ART. 5**

(Principio della partecipazione)

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle forme associative e/o di volontariato titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti nello Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite nello Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
4. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai 16 anni residenti nel Comune, nonché le persone maggiorenni, cittadini, stranieri e apolidi, domiciliate nel Comune o che comunque esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio nel territorio comunale.
5. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, gli strumenti adeguati per l'individuazione di tali soggetti.

#### **ART. 6**

(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.
2. A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Siciliana, secondo i metodi della

programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici.

3. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con Enti locali di altri paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia, la solidarietà, la collaborazione e l'integrazione tra i popoli.

#### **ART. 7**

(Decentramento)

1. Il Comune informa la propria azione e adegua la propria Organizzazione ai principi e alle esigenze del decentramento territoriale.

2. A questo fine, il territorio del Comune è suddiviso in circoscrizioni, denominati quartieri, quali organismi di partecipazione e quali unità territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative loro affidate.

3. Il Comune sostiene la possibilità di erezione della frazione di Scoglitti in comune autonomo.

#### **ART.8**

(Principi di organizzazione dell'attività comunale)

1. Il Comune ispira gli indirizzi e l'azione di governo ai metodi ed ai valori della trasparenza amministrativa, dell'efficienza gestionale, della correttezza in materia di appalti, di concessioni, di concorsi, di conferimento di incarichi professionali, di modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone e d'associazioni ed enti pubblici o privati. Il Comune, altresì, assume la programmazione come metodo ordinario dell'azione e dell'attività amministrativa, in relazione al funzionamento e dalla produttività dei servizi, alla gestione delle risorse, secondo il principio di responsabilità individuale.

2. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la macchina comunale sarà strutturata in modo da realizzare un interscambio di informazioni e notizie con i cittadini; gli istituti di partecipazione consentiranno così, nella pratica democratica, la messa a punto di strategie valide, le uniche per affrancare i cittadini da un fenomeno che comprime e pregiudica le libertà individuali e civiche. Il Comune assume la piena attuazione della L.R. 10/91 e l'approvazione dei relativi regolamenti come punti qualificanti dell'azione amministrativa in modo da assicurare la trasparenza degli atti e l'attuazione del diritto di accesso.

#### **ART. 9**

(Relazioni sindacali)

1. Il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, alle politiche per lo sviluppo economico della città, alle politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici protocolli d'intesa, o anche la partecipazione diretta da parte di rappresentanze

sindacali in apposite commissioni e consulte nei casi previsti dal presente statuto e disciplinati dal regolamento.

## **TITOLO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **ART.10**

(Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce e sostiene lo sviluppo e le attività, anche su base di circoscrizione o di frazione, delle forme associative e/odi volontariato che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.
3. il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1, e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, in particolare attraverso:
  - a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
  - b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
  - c) l'istituzione di un apposito ufficio delle associazioni.
4. Per i fini dei precedenti commi, la giunta istituisce, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti a tutte le politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le forme associative e/odi volontariato che operano nel territorio del Comune e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.
5. Il Comune provvede a pubblicare una guida e banca dati dell'associazionismo sulla base dei dati forniti dalle Associazioni.
6. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato.

#### **ART. 11**

(Consulte)

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, per garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti a tutte le politiche comunali.
2. Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interessi.
3. Le consulte possono presentare istanze, petizioni e proposte nonché partecipare alle consultazioni popolari.

4. E' richiesto obbligatoriamente il loro parere sui seguenti programmi:

- a) piano pluriennale degli investimenti; b) piano dei trasporti e del traffico;
- e) piano commerciale e dei servizi connessi; ti) programma delle opere pubbliche;
- e) piani d'intervento di carattere socio-assistenziale;
- f) programma di sviluppo del comparto agricolo ed artigianale.

5. Le consulte devono fornire il parere richiesto entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

## **ART. 12**

(Conferenza annuale)

1. Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le forme associative e/odi volontariato e le consulte.

2. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dagli organi del comune prima dell'approvazione del bilancio.

## **ART. 13**

(Istanze, petizioni e proposte)

1. Tutti i residenti del Comune che abbiano compiuto il 16° annodi età, nonché tutti gli altri titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto, le forme associative e/o di volontariato hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al consiglio o alla giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze, petizioni e proposte sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione che dovrà prevederne la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità

2. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. I tempi di risposta non possono superare i 60 giorni. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la giunta adotta o propone al consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate. Qualora l'organo competente non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

3. Sia le istanze, che le petizioni debbono essere presentate da almeno 2 forme associative e/o

di volontariato iscritte all'albo comunale o da n. 300 dei soggetti di cui all'Art. 5 comma 4.

4. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del consiglio

o della giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha

come oggetto un ad disciplinare regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte e dell'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle

informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.

5. Le proposte sono presentate da almeno 6 forme associative e/o di volontariato iscritte nell'albo comunale, o da n. 500 dei soggetti di cui all'art.5 comma 4. Le proposte devono essere presentate al sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale o alla giunta.

6. La proposta va esaminata in ogni caso dagli organi comunali competenti entro 60 giorni dalla presentazione;

7. L'amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

8. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142.

9.11 regolamento di cui all'art.55 dello Statuto disciplina, in modo analogo a quanto disposto dai precedenti commi, la presentazione di istanze, petizioni e proposte ai consigli di circoscrizioni, per le materie di rispettiva competenza.

#### **ART.14**

(Consultazioni)

1.11 Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative promuovendo forme di consultazioni popolari, secondo modalità fissate dal regolamento.

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi; possono essere delimitate a zone specifiche della città o particolari fasce della popolazione.

#### **ART.15**

(Referendum)

1. Può essere indetto Referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.

2. Non possono essere sottoposte a Referendum questioni concernenti:

- a) nomine, elezioni, designazione, revoche e decadenze;
- b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
- d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
- g) bilanci preventivi e consuntivi.

3. il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; almeno 3.000 dei soggetti di cui all'art.5 comma 4 od un terzo dei Consigli Circostrizionali



possono fare indire Referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.

4. Una volta indetto dal Sindaco il Referendum consultivo, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da due terzi dei Consiglieri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5. In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini o Consigli di circoscrizione.

6. Il Referendum propositivo è indetto dal Sindaco su richiesta - di almeno 5.000 dei soggetti di cui all'art.5 comma 4 o la metà dei Consigli circoscrizionali – diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del Sindaco o della Giunta del Consiglio Comunale.

7. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di Referendum è rimesso al difensore civico.

8. Non si fa luogo a Referendum propositivo se, almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

9. Il Referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

10. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum, secondo i risultati emersi.

11. Un quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richiesta si segue l'ordine cronologico di presentazione.

12. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

## **ART.16**

### **(Difensore Civico)**

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è scelto mediante sorteggio dal Consiglio Comunale nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico, emanato dal Sindaco.

Le singole candidature possono essere proposte da ciascun gruppo consiliare o da almeno duecento soggetti di cui all'art. 5 comma quarto le cui firme devono essere autentiche nei modi di legge, o da ciascun Consiglio di circoscrizione, o da almeno quattro forme associative e/odi volontariato facenti parte dell'Albo comunale .

3. Il difensore Civico dura in carica per un periodo di due anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il Difensore Civico non può essere rieletto. La prima nomina avviene entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

Le nomine successive avvengono entro sessanta giorni dalla scadenza del biennio.

4. Possono essere proposti per l'Ufficio di Difensore Civico Magistrati in pensione e cittadini laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, con almeno quindici anni di documentate attività professionali , che diano garanzie

documentate di probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa. Non possono essere nominati difensori civici:

- a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, i componenti e i dipendenti delle USL;
- c) gli amministratori e i dipendenti di Enti, di Istituti e Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica dell'Ordinamento comunale, nonché di Enti, Istituti, Aziende o Imprese che abbiano rapporti contrattuali col Comune o che comunque ricevano adesso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro, hanno rapporti continuativi con il Comune;
- e) e)coloro che sono stati amministratori o consiglieri comunali nel precedente quinquennio;
- f) coloro che abbiano esercitato incarichi negli Organi esecutivi dei partiti politici o Organizzazioni sindacali nell'anno precedente all'emissione dell'avviso pubblico emanato dal Sindaco di cui al precedente comma 2.
- g) i parenti e gli affini, fino al 3° grado, del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
- h) coloro che hanno svolto il ruolo di consulente del Sindaco nel quinquennio precedente “;

5. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale allargato ai presidenti di circoscrizione a maggioranza dei consiglieri e dei presidenti assegnati su proposta di uno tra i gruppi consiliari. Nella stessa seduta si procede, con gli stessi criteri richiesti per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il membro subentrante cessa allo scadere del biennio del Difensore sostituito, ma può essere rieletto.

6. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

7. Il Difensore civico non può patrocinare liti o controversie contro o a favore del Comune di Vittoria, pena la decadenza”.

## **ART.17**

### **(Competenze del Difensore Civico)**

1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzature

d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale

di una segreteria composta da personale del Comune, distaccato dalla giunta su indicazione del difensore civico.

2.11 difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli associati. Esso può intervenire presso l'amministrazione comunale o presso enti, aziende, istituzioni e altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o vigilanza dell'Amministrazione comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano

correttamente e tempestivamente emanati. Il difensore civico può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro un certo periodo di tempo; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

4. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore civico, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare dettagliatamente. Il difensore civico può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi.

5. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica.

6. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, (farne relazione al consiglio dopo aver informato tempestivamente il Sindaco.

7. Al difensore civico viene corrisposta un'indennità pari ai nove decimi di quella prevista per il Sindaco. Il Difensore civico garantisce la sua presenza per almeno 12 ore settimanali negli orari di più facile accesso per i cittadini ”

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI**

#### **CAPO I LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

##### **ART.18**

(La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali)

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

## **ART.19**

(La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali)

1.11 Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la

formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge.

2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

## **ART.20**

(Istruttoria pubblica)

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il consiglio comunale su proposta della giunta, di un quinto di consiglieri o almeno tre capigruppo del consiglio, di due consigli di circoscrizione. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno mille persone.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, circoscrizioni, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.

4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

## **ART.21**

(Disposizioni integrative)

1. I regolamenti di cui agli articoli 19 e 20 dettano ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

## **CAPO II**

### **L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE**

## **ART.22**

(Accesso agli atti e a/le informazioni)

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singole associazioni, e a chiunque vi ha interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1, ferma restando la riserva di legge di cui alla L. n. 241/90 e alla L.R. 10/91:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
  - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
  - c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
  - d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso. Tali funzioni possono essere attribuite dal regolamento all'ufficio del difensore civico.
  - e) stabilisce la costituzione di appositi uffici per la promozione e la tutela dell'informazione denominati "Sportelli della trasparenza e dell'informazione" con sezioni anche circoscrizionali.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone e ad enti pubblici o privati.

## **ART.23**

(Diritto di informazione)

1. Il Comune riconosce nel diritto alla informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici. Gli stessi doveri di informazione riguardano le circoscrizioni.
3. Al fine di assicurare l'effettività di tale diritto, viene pubblicato e diffuso, almeno ogni 3 mesi, accuratamente dall'Ufficio Stampa, il bollettino ufficiale del Comune, che contiene gli atti alla fine previsti dallo Statuto.
4. Una parte del bollettino è riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di maggiore rilievo delle circoscrizioni.
5. In ogni caso, devono essere pubblicati l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti; le ordinanze sindacali; i principali atti riguardanti i concorsi, gli appalti e di contratti stipulati; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento superiori a L.500.000; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee alla amministrazione; le licenze e le concessioni.
6. Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti che contenga altresì l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggregato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio. Il bollettino speciale riassuntivo contiene altresì gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, nonché dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dal Comune.

7. Il bollettino speciale riassuntivo contiene inoltre l'elenco delle presenze ed assenze dei Consiglieri comunali alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, l'elenco delle presenze ed assenze dei componenti della Giunta Comunale alle riunioni della giunta, l'elenco delle presenze ed assenze dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, controllate o sovvenzionate dal Comune, alle riunioni dei rispettivi organismi direttivi.

8. L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità, dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale.

9. Tanto il bollettino trimestrale, quanto il bollettino speciale riassuntivo, devono essere obbligatoriamente inviati ai consiglieri comunali, ai presidenti delle circoscrizioni ed alle associazioni iscritte negli albi comunali, e altresì, previo pagamento dei costi di stampa e postali, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

10. Il Comune per assolvere i propri obblighi nei riguardi della comunità organizza, secondo quanto disposto dai precedenti commi entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'Ufficio Stampa con adeguati mezzi.

#### **ART.24**

(Pubblicità legale degli atti comunali)

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi: a) le deliberazioni comunali;

b) gli elenchi, predisposti con cadenza periodica decisa dalla giunta, degli atti esterni non meramente esecutivi adottati da organi individuali del Comune;

e) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge e dal presente statuto.

#### **ART.25**

(Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune)

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

#### **ART.26**

(Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali)

1.11 Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

a) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

b) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato;

e) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del consiglio comunale.

#### **ART.27**

(Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione)

1. Il Comune emana i regolamenti di cui agli articoli del presente titolo entro dieci mesi, dalla entrata in vigore dello Statuto.

2. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme comunali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso ai cittadini è garantito che possono ottenere copia dei documenti di tutti gli atti che vanno pubblicati per intero nell'albo pretorio e che per tali copie non è dovuta alcuna somma, oltre al mero costo. Inoltre è immediatamente applicabile l'articolo 24.

3. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

#### **ART.28**

(Organi di governo)

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

#### **CAPO I**

#### **IL CONSIGLIO**

#### **ART. 29**

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. In particolare, il Consiglio, secondo le norme del regolamento interno, delibera i seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e stoni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni fra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;

- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
  - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sottoposti a vigilanza;
  - i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; i) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, le modalità scelta del contraente e di bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'art. 51 dell'ordinamento degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici JSTAT;
3. Il Consiglio adotta documenti, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, orientamenti e punti di vista in relazione a temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che coinvolgono la realtà nazionale ed internazionale.

### **ART.30**

(Funzioni di indirizzo e di programmazione)

1. Il Consiglio svolge la propria funzione di indirizzo attraverso atti con cui la Giunta viene impegnata a prefissarsi determinati obiettivi.  
Particolarmente, il Consiglio esprime gli indirizzi programmatici cui la Giunta deve attenersi nella predisposizione del bilancio e nella individuazione delle risorse e delle priorità di intervento.

### **ART. 31**

(Durata in carica)

1. L'elezione del Consiglio, la durata incarica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. \*

### **ART.32**

(I Consiglieri)

- 1.1 Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, secondo le norme di legge.
2. Ciascun consigliere ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
  - b) presentare interrogazioni e mozioni;



e) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione;

3. Non meno di un quinto dei consiglieri in carica possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. Non meno di un decimo dei consiglieri in carica possono presentare al Presidente proposte nei modi previsti dall'art. 13 del presente Statuto.

5. I Consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

6. Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, nelle forme indicate dalla legge e dallo Statuto.

7. 11 consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio, decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentito l'interessato, con preavviso di dieci giorni.

La norma di cui al comma 3 dell' art. 32 dello Statuto si applica nelle more del rinnovo del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 26.8.92 n. 7.

### **ART.33**

(Accesso dei consiglieri agli atti e diritto di informazione)

1.1 consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comune e dagli organismi da esso dipendenti e degli atti preparatori nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale come previsto dal comma 2 dell'art. 26 del presente Statuto.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
- b) nel caso di atti preparatori, fino alla adozione del provvedimento finale, l'accesso è ammesso nei confronti della
- c) il Sindaco nega l'accesso con atto motivato nei casi previsti dalla legge, nel caso di atti preparatori che, non costituiscono determinazione finale dell' unità organizzativa competente ad emanarla, nonché nel caso in cui la richiesta di accesso non è in alcun modo collegata allo svolgimento delle funzioni di consigliere comunale.

### **ART.34**

(Regolamento interno)

1. Il regolamento del Consiglio Comunale è adottato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **ART.35**

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

2. Ogni gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri, salvo che i candidati eletti in una stessa lista siano in numero inferiore a due.

3. I consiglieri sono inclusi nel gruppo consiliare che rappresenta il partito politico nelle cui liste sono stati eletti, salvo che comunichino al Segretario Generale di volere aderire ad un gruppo diverso.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capo gruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce.

5. Ciascun gruppo dispone di una idonea propria sede, di attrezzature e servizi in relazione alla rispettiva consistenza numerica.

### **ART.36**

(Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale per esprimere parere sulla programmazione dei lavori del Consiglio. Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento del Consiglio Comunale.

### **ART.37**

(Commissioni consiliari)

1. Sono costituite commissioni consiliari permanenti la cui consistenza rispecchia proporzionalmente quella di ciascun gruppo consiliare. Rappresentanti di tutti i gruppi politici consiliari, nessuno escluso, devono far parte delle varie commissioni. I consiglieri eletti alla carica di assessore sono sostituiti da un consigliere dello stesso gruppo.

2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano funzioni istruttorie, consultive e di studio obbligatoriamente mediante formulazione di appositi pareri, su tutti gli atti di competenza del Consiglio. Si prescinde dal parere qualora la Commissione non si sia pronunciata entro quindici giorni dalla assegnazione alla Commissione medesima della proposta di deliberazione, o entro cinque giorni nei casi di segnalata urgenza.

3. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto, senza emendamenti, il voto unanime favorevole della commissione competente, sono sottoposte alla votazione del Consiglio senza discussione.

Un quinto dei componenti del Consiglio può comunque richiedere che la discussione si svolga ugualmente.

E' pure ammessa, a richiesta dei capigruppo, la dichiarazione di voto da parte di un componente per gruppo, per non più di 5 minuti.

4. Il regolamento interno stabilisce il numero, il settore di competenza, la disciplina dell'attività delle commissioni consiliari permanenti.

5. Il regolamento prevede e disciplina inoltre l'istituzione di Commissioni Consiliari Permanenti di vigilanza sulla informazione e accesso agli atti, sulla attuazione dello Statuto e dei regolamenti.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale, cui partecipino i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale. Con la delibera di istituzione saranno determinati i poteri, la composizione, la organizzazione, la competenza e la durata delle commissioni di inchiesta".

6. Il regolamento prevede e disciplina altresì in attuazione dello spirito della legge 125/91 la Commissione per le pari opportunità in riferimento anche alle finalità previste dall'art. 3, comma 7, del presente Statuto.

7.11 Consiglio può istituire commissioni speciali, con criterio proporzionale, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, determinandone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

8. Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, anche su invito della commissione, il Sindaco e gli assessori, senzadirittodivoto. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e previa comunicazione alla Giunta, senza diritto di voto, di esperti esterni, di rappresentanti di associazioni, di consulte, di istituzioni, di enti, di aziende dipendenti dal Comune e altresì di tutti coloro che le stesse commissioni ritengono di dover ascoltare. Possono altresì partecipare, senza diritto di parola, i consiglieri non componenti.

### **ART. 38**

(Prima convocazione e adempimenti della prima adunanza)

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta, entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di cui al primo comma, dal consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'Assemblea fino alla elezione del Presidente.

3. Nell' ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

4. nella prima adunanza e, ove occorre, in quella immediatamente successiva il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione

- nel sub seno - di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in seconda convocazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge, altresì, un Vice Presidente.

### **ART.39**

(Funzionamento del Consiglio)

i. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidentee, in caso di assenza odi impedimento anche di quest'ultimo, dai consiglieri - nell'ordine – che abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno, con precedenza alle proposte del Sindaco, e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

311 Presidente fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

44.11 Consiglio Comunale si riunisce ordinariamente ogni trimestre per determinazione del Presidente o in sessione straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

5.11 Consiglio deve essere riunito entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

6. Il presidente formula l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, dando la precedenza a/le proposte del Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge.

7. Il Presidente dirama gli avvisi di convocazione che vanno notificati almeno tre giorni prima dalla data di convocazione o 24 ore prima, nei casi di urgenza.

## **CAPO II**

### **La Giunta e il Sindaco**

#### **ART.40**

##### **(Il Sindaco)**

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

2. La durata in carica del Sindaco è fissata in quattro anni.

3. Il procedimento elettorale, le condizioni di candidabilità e di eleggibilità nonché le cause di incompatibilità, e le condizioni di rieleggibilità del Sindaco sono fissate nella L.R. 26.8.92 n. 7 e nelle altre norme cui la medesima rinvia.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

5. Nel caso in cui siano presentati più documenti programmatici, hanno la precedenza nell'iscrizione all'ordine del giorno quelli sottoscritti dal maggior numero di consiglieri.

6. L'elezione del Sindaco e della Giunta deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse. Qualora il Sindaco e la Giunta non sono eletti entro il termine suddetto, il Consiglio viene sciolto.

#### **ART.41**

##### **(Giuramento)**

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto della Provincia.

#### **ART.42**

##### **(Competenze del Sindaco)**

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, attua il programma politico esposto nel documento allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla

competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti.

3.11 Sindaco e', inoltre, competente, nell' ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari de gli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, alfine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4.11 Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed

istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, ad esclusione del proprio coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado.

5. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire

i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza

del relativo incarico.

6. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporti di pubblico impiego, ad esperti esterni all'Amministrazione, nel numero ed in possesso dei requisiti indicati nell' art. 14 della L.R. 26.8.92 n. 7.

7. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati, mentre semestralmente presenta, sempre al consiglio Comunale, una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

8. Il Sindaco mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività, disponendo eventualmente la costituzione di comitati inter assessoriali per la trattazione di questioni determinate.

9.11 Sindaco sovrintende all' attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

10.11 Sindaco presenta a/Consiglio le proposte di deliberazione su iniziativa della Giunta.

11.11 Sindaco verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al consiglio.

12.ii Sindaco concorda con gli assessori interessati/e dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente.

13. Il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per gli scopi e nelle forme di cui all'art. 27 del/a legge 142/1990.

14. Il Sindaco adotta i provvedimenti disciplinari di censura.

15. Il Sindaco cura la pubblicazione dei regolamenti comunali ed adotta le ordinanze nei casi stabiliti dalla legge. -

16. Il Sindaco indice i referendum comunali e le elezioni per le circoscrizioni di decentramento.

17.11 Sindaco rilascia le autorizzazioni e/e concessioni di competenza comunale quando lo

statuto od il regolamento non prevedono la competenza dei dirigenti.

18.11 Sindaco promuove le azioni possessorie.

19. Il Sindaco promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione

con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali.

20.11 Sindaco stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale.

### **ART.43**

(Assessori non consiglieri)

1. Possono essere eletti alla carica di assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, i quali, oltre ad avere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere, abbiano documentate e specifiche professionalità e/o particolari competenze per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Comune.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze del Comune può assegnare deleghe a Consiglieri comunali.

3. La candidatura deve essere motivata e accompagnata da specifico curriculum che evidenzi

il possesso dei requisiti sopra indicati.

4. La presenza degli assessori non consiglieri non modifica il numero degli assessori di cui al

primo comma dell'art.40.

5. La insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, per gli assessori non consiglieri, si presume accertata dal Consiglio Comunale con il fatto stesso della elezione della

Giunta. Anche a tal fine, la insussistenza delle succitate condizioni va dichiarata, previo Accertamento d'ufficio, nel contesto del prescritto parere di legittimità del Segretario Generale.

6. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

7. Il Vice Sindaco può essere solo un Assessore consigliere comunale.

### **ART.44**

(Sfiducia costruttiva)

1.11 Sindaco e la Giunta cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, ai sensi dell'art. 37 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 N. 48,

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. La mozione deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia costruttiva è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La seduta per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia costruttiva è presieduta dal consigliere anziano per voti. 2
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
6. Qualora la mozione di sfiducia costruttiva sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

#### **ART. 45**

(Cessazione dalla carica di Sindaco e di assessore)

1. Il Sindaco cessa dalla carica per: dimissioni, decadenza nei casi stabiliti dalla legge, rimozione.
2. Gli assessori cessano dalla carica per: dimissioni, decadenza nei casi stabiliti dalla legge, rimozione, revoca deliberata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
3. La cessazione dalla carica di Sindaco o di oltre metà degli assessori comporta la decadenza dell'intera Giunta, i cui effetti si producono dalla elezione della nuova Giunta.
4. In ogni caso di cessazione dalla carica della Giunta, la convocazione del Consiglio per procedere alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta è disposta entro i successivi quindici giorni.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni da parte dei soggetti di cui al comma precedente o dal verificarsi delle altre cause di decadenza della giunta, il Consiglio deve eleggere il nuovo Sindaco e la Giunta, a pena di scioglimento.

#### **ART. 46**

(Revoca e sostituzione di assessori)

1. La revoca degli assessori è deliberata dal Consiglio per appello nominale su proposta motivata del Sindaco, unitamente alla proposta di sostituzione.
2. Quando si devono eleggere più assessori in luogo di altri cessati dalla carica per motivi diversi dalla revoca, la proposta di sostituzione è unica.
3. Per l'esame delle proposte di revoca o sostituzione di assessori, la convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla presentazione delle stesse.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta che siano dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, con voto palese.

## **ART.47**

(Attribuzione della Giunta)

1. La Giunta è organo di governo a competenza generale del Comune.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non siano attribuiti, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale, dei dirigenti.
3. L'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti è trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari e ai Presidenti di Circoscrizione entro 20 giorni.

1

## **ART.48**

(Attribuzioni del Sindaco)

- 1.11 Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tutte le competenze ad esso attribuite dalle leggi e dal presente statuto, ed in particolare:
  - a) salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, convoca e presiede il Consiglio Comunale, la Conferenza dei capigruppo e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento;
  - b) sovrintende al funzionamento degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune, ed impartisce le relative direttive al Segretario generale ed ai dirigenti.
  - e) mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività, disponendo eventualmente la costituzione di comitati interassessoriali per la trattazione di questioni determinate;
  - d) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; e) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione su iniziativa della Giunta; l) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
  - g) propone al Consiglio la revoca degli assessori e la loro sostituzione se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
  - h) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
  - i) promuove la conclusione di un accordo di programma per gli scopi e nelle forme di cui all'art. 27 della legge 142/90.
  - 1) adotta i provvedimenti disciplinari di censura;
  - m) cura la pubblicazione dei regolamenti comunali ed adotta le ordinanze nei casi stabiliti dalla legge;
  - n) indice i referendum comunali e le elezioni per le circoscrizioni di decentramento;
  - o) rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza comunale quanto lo statuto od il regolamento non prevedono la competenza dei dirigenti;
  - p) promuove le azioni possessorie;
  - q) promuove contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, l'amministrazione statale, gli enti pubblici statali e



regionali; r) stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento

finale; )

s) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

t) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla legge nei servizi di competenza statale.

#### **ART.49**

(Vice Sindaco)

1. Il/Sindaco nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Qualora si assenti o sia impedito anche il ViceSindaco, fa le veci de/Sindaco, in successione, il componente della Giunta più anziano di età.

#### **ART.50**

(La Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da otto assessori.

2. La Giunta è nominata dal sindaco.

3. Le modalità della nomina, i requisiti di eleggibilità, le incompatibilità, sono disciplinate dall'art. 12 della L.R. 26.8.92 1V. 7.

4. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

5. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso però, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento in ordine alla quale il Consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della rimozione del Sindaco.

6. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

7. I provvedimenti del Sindaco, di cui sopra, sono immediatamente esecutive sono comunicati al Consiglio Comunale, alla sezione provinciale del COJ1E.CO e dall'Assessorato regionale EE.LL.

8. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

#### **ART.51**

(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta è organo di governo a competenza generale del Comune.

2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione a rilevanza esterna che non siano riservati

dalla legge al Consiglio e che non siano attribuiti, dalla legge o dal presente statuto alla

competenza del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, dei dirigenti.

#### **ART. 52**

(Incarichi agli assessori)

1. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere politicamente ad un particolare settore di amministrazione e di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. A tal fine gli assessori possono indirizzare agli uffici apposite direttive, in attuazione dei programmi deliberati dalla Giunta e nel pieno rispetto dei programmi di azione dei dirigenti approvati dalla Giunta;
2. Il Sindaco può delegare agli assessori il compito di atti propri.

#### **ART. 53**

(Proposte di deliberazione)

1. Gli atti di competenza della Giunta sono iscritti all'ordine del giorno su proposta dei singoli assessori o del Sindaco. Quest'ultimo stabilisce, in relazione agli obiettivi programmatici della giunta, se la proposta di deliberazione presentata da un assessore debba essere sottoposta alla Giunta ed in quale seduta.
2. La proposta di deliberazione può essere iscritta all'ordine del giorno solamente se corredata dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge.

#### **ART.54**

(Rimozione del Sindaco)

1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto nell' art. 12 della L.R. 26.8.92 1'). 7, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
3. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
4. L' accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
5. Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario Straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 16/63, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del Sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
6. Il Sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.
7. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Consiglio, le funzioni del Sindaco sono esercitate da un Commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 5 e 6.
8. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del Consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per

gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

9. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio

delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

10. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del Sindaco.

11. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla scadenza del Sindaco, le funzioni

del Consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 5 e 6.

TITOLO V  
DECENTRAMENTO  
CAPO I  
LE CIRCOSCRIZIONI  
ART.55

(Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni)

1. Il territorio del Comune di Vittoria è suddiviso in circoscrizioni.

2. L'istituzione, la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione delle circoscrizioni e la modificazione delle medesime sono deliberati dal consiglio comunale, previa consultazione

delle circoscrizioni interessate nelle forme che il consiglio determinerà di volta in volta, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti.

3. Il Comune cura l'elaborazione dei dati informativi di base da esso raccolti in forme adeguate

per l'utilizzazione secondo l'articolazione delle circoscrizioni.

4. L'amministrazione comunale opera affinché anche l'articolazione territoriale dei servizi pubblici odi interesse pubblico tenga conto di quella delle circoscrizioni.

CAPO 11  
ORGANI DEL DECENTRAMENTO  
ART.56

(Consigli di circoscrizione)

1. I consigli di circoscrizione sono organi rappresentativi delle esigenze della comunità della

circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

2. I consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ai sensi dell'articolo 13, comma 4,

della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1 lettera c) della l.r. 48/

91, contestualmente al consiglio comunale.

3. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale i consigli di circoscrizione decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi consigli di circoscrizione.

4. Il regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento degli organi della circoscrizione e la eventuale costituzione di commissioni.

#### ART.57

(Organi della circoscrizione)

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione, il presidente e il vice-presidente, eletti dal consiglio di circoscrizione nel suo seno, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2. Il regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento di commissioni con funzioni consultive e preparatorie della attività del consiglio.

#### ART.58

(Funzioni e servizi attribuiti alle circoscrizioni)

1. Il Consiglio Comunale, mediante Regolamento, stabilisce quali funzioni e servizi sono attribuiti ai consigli di circoscrizione, prevedendo anche modalità di gestione congiunta.

Nelle

medesime materie la giunta non può adottare provvedimenti.

2. Ai consigli di circoscrizione sono assicurate adeguate risorse finanziarie, mezzi tecnici e personale per l'efficace svolgimento delle attività di loro competenza.

3. I consigli di circoscrizione promuovono e sostengono le iniziative sociali, educative, culturali

e sportive, di prevalente interesse della circoscrizione, con interventi che consistono di norma

nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.

#### ART.59

(Funzioni di iniziativa, di proposta, di vigilanza dei consigli di circoscrizione).

1. I consigli di circoscrizione hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse della circoscrizione.

2. I consigli di circoscrizione possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte, nei modi previsti dall'art. 13 del presente Statuto, in ordine ai servizi comunali di interesse della circoscrizione ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione della circoscrizione; gli organi comunali debbono prendere determinazioni in ordine a tali atti con le modalità previste dal regolamento.

3. I consigli di circoscrizione avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del consiglio comunale; esprimono inoltre parere in ordine all'adozione dei piani urbanistici generali ed a quelli di attuazione od ai progetti di opere pubbliche che interessano il territorio della circoscrizione; esprimono altresì parere sui regolamenti che disciplinano i servizi di interesse della circoscrizione e le attività dei consigli stessi.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale debbono riportare il parere delle circoscrizioni e motivare le eventuali decisioni difformi.

4. I consigli di circoscrizione svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse della circoscrizione che non sono affidati alla loro gestione, richiedendo informazioni al sindaco, ai dirigenti competenti, agli organi di amministrazione di aziende ed istituzioni, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi nella circoscrizione.

## ART.60

### (Partecipazione circoscrizionale)

1. I consigli di circoscrizione, sulla base dei principi del presente Statuto in materia di partecipazione, possono disciplinare la partecipazione, anche attraverso consulte, delle persone residenti o che hanno nella circoscrizione una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse circoscrizionale alla formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o all'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi circoscrizionali.

2.1 consigli di circoscrizione possono promuovere consultazioni popolari ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e Referendum consultivi e propositivi su questioni concernenti la circoscrizione. Il regolamento sul decentramento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni popolari e dei referendum e l'esame del loro esito da parte del consiglio di circoscrizione.

## ART. 61

### (Rinvio)

Tutto quanto non previsto dal presente Titolo verrà disciplinato dal regolamento sul decentramento.

## TITOLO VI

### I SERVIZI

## ART.62

### (Principi)

1. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:

- che siano effettivamente accessibili agli utenti;
- che siano garantiti standard qualitativi delle prestazioni;
- che gli utenti risultino informati sui loro diritti sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
- che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia e di efficienza.

2. La scelta della gestione dei servizi deve essere effettuata dal Consiglio Comunale sulla base

di una verifica dei costi e ricavi in termini di efficienza, produttività ed economicità.

## ART.63

### (Forme di gestione dei servizi)

1. i servizi pubblici comunali possono essere gestiti:

- a) in economia quando, per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- e) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; /

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale sia pubblico che privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

mezzo di appalto o convenzione.

2. Per lo svolgimento di servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la provincia di Ragusa e/o con i Comuni limitrofi.

3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa iniziativa della Giunta ed istruttoria in Commissione, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.

La scelta dovrà rispettare i principi di cui all'art.57 ed osservare criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

4. La scelta compiuta dal Consiglio è sottoposta a verifica annuale. Sulla base dei criteri di cui

al comma precedente verrà confermata la forma di organizzazione del servizio o sarà adottata

una forma diversa.

#### ART.64

(Servizi in economia)

1. Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni, non è necessaria una struttura dotata di piena autonomia gestionale, come va dimostrato attraverso una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, comparata ai costi ed alle risorse da affrontare con una diversa forma di gestione.

2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in economia.

I revisori dei conti esprimono le loro valutazioni analitiche sull'economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo.

#### ART.65

(Servizi in concessione)

1. Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione, l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria, nel rispetto delle direttive comunitarie, della normativa vigente e comunque in base a procedure analoghe a quelle relative all'appalto delle opere pubbliche.

2. Al bilancio annuale va allegata una relazione sui risultati nonché sui costi e sui vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante certificazione.

3. Il concessionario garantisce tutte le prestazioni e le informazioni in favore degli utenti, così come previsto nel disciplinare di concessione.

#### ART.66

(Aziende speciali)

1. Le aziende speciali sono costituite per gestire uno o più servizi (integrabili sotto il profilo tecnico, economico ed organizzativo) che 'e opportuno affidare ad una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. La deliberazione di costituzione dell'azienda deve contenere gli elementi fissati dalla legge e dal regolamento di esecuzione.

3. L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale.

4. Le modifiche allo statuto dell'azienda sono approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

5. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda, in modo che siano assicurate l'autonomia imprenditoriale dell'azienda stessa e l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; individua gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale; determina le modalità di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di partecipazione degli utenti. 6. Gli atti fondamentali dell'azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si intendono approvati dal Consiglio comunale, quando siano sottoposti ad approvazione, se il Consiglio non si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione ai consiglieri.

7. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione, in numero di sette compreso il presidente, sono eletti dal Sindaco su designazione della maggioranza in numero di quattro e su designazione della minoranza in numero di tre. La nomina del Presidente è fatta dal Sindaco con votazione separata, prima di quella degli altri componenti.

I candidati devono essere muniti di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curriculum che devono essere messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri. Non sono compatibili i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

9.11 Il direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità stabilite dallo

statuto dell'azienda che stabilisce altresì le ipotesi di revoca.

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere nominati entro i termini fissati dalla legge e la inosservanza costituisce violazione di legge con le conseguenti sanzioni.

## ART.67

### (Istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Le istituzioni gestiscono i servizi di cui al primo comma con gli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone svantaggiate, con particolare riguardo ai soggetti portatori di handicap.

A tal fine, a norma di legge, viene istituito presso le sedi competenti un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, l'organizzazione e il funzionamento del quale da mandare a successivo regolamento.

3. La delibera di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi

e sui costi nonché sulle risorse e sulle condizioni per assicurare l'equilibrio economico della gestione.

4. Ogni istituzione ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatele.

5. Ogni istituzione ha un regolamento, approvato dal Consiglio comunale, che disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione stessa, le modalità di erogazione delle prestazioni, il regime contabile. 6. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie. Costituite dalle tariffe dei servizi e dai fondi offerti dai terzi al Comune.

7. Il personale assegnato alle istituzioni è sottoposto alla stessa disciplina giuridica ed economica applicabile al personale comunale.

In relazione al tipo di prestazione il regolamento della istituzione può differenziare singoli aspetti dell'attività lavorativa, compreso l'orario di lavoro.

8. Organi della istituzione sono il Consiglio di amministrazione, composto da cinque persone compreso il presidente, e il direttore.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Sindaco, su designazione della maggioranza in numero di tre e su designazione della minoranza in numero di due. La nomina del presidente è fatta dal Sindaco con votazione separata, prima di quella degli altri componenti. I candidati devono avere comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, risultante da curricula messi a disposizione tempestivamente ai consiglieri comunali. Non sono compatibili i Consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

9. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale, sentito il consiglio d'amministrazione, per un periodo di tempo determinato e non può essere riconfermato per più di una volta. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, o conferita mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera h)

L.R. 48/91.

10. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

#### ART.68

(Mozione di sfiducia e sostituzione degli amministratori)

1.11 Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. "Agli amministratori delle aziende e delle istituzioni si applicano le norme sulla revoca degli assessori da parte del Sindaco oltre quelle sulla revoca e sostituzione contenute nell'articolo 26 della legge 26 agosto 1992 n° 7."

#### ART.69

(Società per azioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici il Comune può promuovere la costituzione di Società per azioni sia a prevalente capitale pubblico sia a prevalente capitale privato. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.



2. La deliberazione consiliare, deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.

3. La partecipazione del Comune a società per azioni sia a prevalente capitale pubblico sia a prevalente capitale privato per la gestione di servizi pubblici locali è deliberata dal consiglio comunale.

4. Il Comune non può essere né divenire, successivamente alla costituzione delle società, unico azionista.

#### ART.70

(Gestione delle risorse idriche e dei sistemi di depurazione e smaltimento)

Il Comune promuove la gestione unica, nel territorio, delle risorse idriche e dei sistemi di depurazione e di smaltimento dei rifiuti, con la ricerca di soluzioni di cogestione con i Comuni della stessa provincia attraverso l'uso degli strumenti compatibili, di cui all'art.58 del presente statuto, o, comunque, attraverso le forme della convenzione e/o dei consorzi.

#### ART.71

(Servizi in convenzione)

1. Per singoli servizi imprenditoriali, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione dei precedenti articoli, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle vigenti disposizioni nonché dal regolamento di contabilità comunale. 2. Per singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esista, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.

3. Ogni scelta sull'affidamento dei servizi di cui al comma 2 deve essere preceduta dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il 30 ottobre, di un programma annuale che comprenda sia la gestione in convenzioni o in economia o tramite appalto dei servizi medesimi, sia l'acquisizione di manifestazioni e prodotti dell'ingegno o manifestazioni del tempo libero.

4. Nel predetto programma la spesa per manifestazioni culturali, artistiche, sportive od altra natura, che non siano correlati al raggiungimento di obiettivi e finalità di primaria importanza e di esclusiva competenza dell'ente locale, deve essere rigorosamente contenuta nell'ambito delle risorse finanziarie del Comune, nel rispetto e nella contemplazione, oltretutto, del ruolo della libera iniziativa privata e della sfera di responsabilità, rischio imprenditoriale e concorrenzialità della iniziativa privata medesima, così evitando ogni pregiudizio per iniziative proprie dell'Amministrazione.

5. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo, e associato.

#### TITOLO VII

#### FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

#### ART.72

(Convenzioni)

1.11 Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni e province.

#### ART.73

##### (Accordi di programma)

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri Enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di Enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.27 della legge n. 142 del 1990, così come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della l.r. 48/91.

#### ART.74

##### (ConSORZI)

1. Il Comune al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovra comunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art.25 della legge n.142 del 1990, così come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della l.r.48/91.

### TITOLO VIII

#### GLI UFFICI ED IL PERSONALE

#### ART. 75

##### (Principi e criteri)

1. I principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'imparzialità e della trasparenza sovrintendono alla organizzazione degli uffici, postulando che la politica del personale sia ispirata a criteri di funzionalità e flessibilità.

2. Gli uffici debbono essere organizzati in funzione degli obiettivi dell'Ente locale nonché dei programmi e degli indirizzi espressi dal Consiglio ed operativamente dalla Giunta, secondo un regolamento che:

- a) individua le unità elementari nel contesto delle strutture di diversa complessità;
- b) determina le dotazioni organiche suddivise per qualifiche funzionali;
- c) stabilisce le attribuzioni e di compiti dei dirigenti.

#### ART.76

##### (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Le attività che l'amministrazione svolge sono organizzate attraverso uffici per settori secondo raggruppamenti di competenze omogenee.

2. I settori sono affidati alla responsabilità di un dirigente che risponde di tutte le attività interne al settore.

3. Il regolamento organico specifica le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici e settori. /1

#### ART.77

### (Funzione dirigenziale)

1. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e coordinare gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, partecipando alla formulazione di tali obiettivi con attività di studio, di analisi nonché attraverso la utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili e la individuazione delle esigenze dell'Ente, correlati ai bisogni della collettività.
2. Viene favorito lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, ed all'uopo la scelta degli stessi è effettuata in base alla valutazione, della Giunta sentito il Segretario Generale, assoluta e comparativa, delle capacità di cui al comma 1.

### ART.78

#### (Preposizione dei dirigenti alle strutture)

1. Spetta alla Giunta, sentito il Segretario generale, nel rispetto delle professionalità richieste e possedute, la preposizione dei dirigenti alle strutture nelle quali si aggregano gli uffici comunali.
2. Il regolamento individua le strutture di maggiore dimensione relativamente alle quali la preposizione dei dirigenti viene effettuata a tempo determinato.
3. I dirigenti di cui al 12° comma devono predisporre un programma che copra il periodo di durata dell'incarico. Il programma, in relazione alle risorse disponibili, traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta e costituisce parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. Qualora durante il periodo di operatività del programma si verifichi una crisi della Giunta, il programma dovrà essere aggiornato in relazione agli obiettivi programmatici della nuova Giunta e dovrà essere approvato da parte di quest'ultima.
4. Con deliberazione della Giunta, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario comunale, può essere conferito al dirigente l'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente costituita per il raggiungimento di specifici obiettivi fissati in progetto.
5. L'incarico di cui al precedente 4° comma è conferito a tempo determinato in relazione alla durata del progetto. Esso può essere revocato con atto motivato.
6. Per la direzione di strutture di grandi dimensioni e/o per la preposizione a posizioni di alta specializzazione, la Giunta, con delibera motivata, può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.

### ART.79

#### (Compiti dei dirigenti)

1. Ai dirigenti spettano i seguenti compiti:
  - a) la direzione delle strutture amministrative di maggiori dimensioni e/o complessità individuate dal regolamento; /
  - li) l'organizzazione degli uffici e del personale assegnato alla struttura da essi diretta;
  - c) l'adozione degli atti di amministrazione del personale riguardanti aspettative, permessi, congedi;
  - ci) lo svolgimento di attività di studio e di ricerca;
  - e) lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione, programmazione;

- J) lo svolgimento di attività di carattere esecutivo di disposizioni legislative e regolamentari;
  - g) lo svolgimento di attività di carattere esecutivo delle deliberazioni della Giunta ivi compresa l'adozione di atti di esecuzione di spesa da questi deliberati;
  - h) l'adozione di atti, anche aventi rilevanza esterna, di contenuto vincolato, o comportanti discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico;
  - i) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, come relazioni, valutazioni, comunicazioni, diffide, verbali, attestazioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
  - l) l'adozione di atti e il compimento di adempimenti istruttori - da effettuare direttamente o dirigendo l'attività dei dipendenti assegnati alla struttura per i provvedimenti di competenza della Giunta;
  - in) la responsabilità amministrativa degli atti deliberativi a conclusione del procedimento;
  - n) lo svolgimento di analisi di fattibilità e la formulazione di proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane e materiali;
  - o) la presidenza dei seggi di gara, e delle commissioni preposte allo svolgimento di ogni procedura di natura concorsuale- fermarestando, relativamente ai concorsi per posti di pubblico impiego, l'osservanza della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni – nonché l'adozione degli atti ed il compimento degli adempimenti volti all'attuazione di tali procedure;
  - p) la stipula dei contratti;
  - q) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari.
2. Le norme regolamentari possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione da attribuire alla competenza dei dirigenti.
3. Le norme regolamentari dovranno specificare ulteriormente la individuazione dei compiti previsti dal 1° comma.

#### ART.80

##### (Conferenza organizzativa dei dirigenti)

1. Al fine di coordinare l'attività degli uffici e di verificare l'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo impresso dagli organi di Governo del Comune i dirigenti, con cadenza almeno trimestrale, si riuniscono in conferenza organizzativa su iniziativa del Segretario Generale che presiede la Riunione.
2. La conferenza organizzativa propone soluzioni adeguate per una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro e quanto altro ritenga necessario per una semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La conferenza organizzativa almeno una volta l'anno è allargata alla partecipazione di associazioni e comitati di utenti, al fine di verificare la qualità dei servizi resi dal Comune.
4. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta, e al Consiglio Comunale.

#### ART.81

##### (Responsabilità dirigenziali)

1. I dirigenti sono responsabili dello svolgimento delle attività di competenza della struttura organizzativa cui sono preposti, nonché della regolarità degli atti, della tempestività e correttezza del procedimento.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario il dirigente presenta alla Giunta e al Segretario generale una relazione con la quale dà conto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi, ai programmi e agli obiettivi prefissati, illustra l'entità ed il grado di soddisfacimento dei risultati raggiunti, le ragioni delle disfunzioni e degli insuccessi eventualmente registrati e le misure adottate per porvi rimedio.

3. I dirigenti nell'ambito delle proprie competenze sono responsabili delle disfunzioni delle attività di competenza della struttura alla quale essi sono preposti del mancato raggiungimento degli obiettivi.

4. La Giunta sentito il Segretario generale può revocare anticipatamente la preposizione del dirigente alla struttura, in caso di gravi e reiterate irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento dell'attività nel perseguimento degli obiettivi assegnati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente segnalate dal dirigente.

5. La revoca di cui al precedente comma è disposta con atto motivato, previa contestazione ed esame delle eventuali giustificazioni.

#### ART.82

##### (Collaborazioni esterne)

1. Il Sindaco e la Giunta possono avvalersi di esperti esterni, ad elevata competenza e professionalità, nell'espletamento della loro attività secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

#### ART. 83

##### (Segretario e Vice Segretario comunale)

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla Legge e dallo Statuto e assiste gli organi di Governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, il Segretario Generale coadiuva il Sindaco nell'attività di soprintendenza sullo svolgimento delle attività comunali, anche alla luce delle indicazioni e delle analisi elaborate dall'ufficio per il controllo di gestione.

2. Il Segretario comunale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni, allo svolgimento e al coordinamento delle attività dei dirigenti, partecipa con funzione di Segretario alle Riunioni del Consiglio e della Giunta.

3. Il Segretario è responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Palazzo di Città, degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai Regolamenti nonché delle comunicazioni ai cittadini.

4. Il Vice Segretario Generale è a capo dell'ufficio di staff "Vice Segreteria Generale", svolge attività di studio e ricerca in materia legislativa e giurisprudenziale, collabora il Segretario Generale nello espletamento delle funzioni a quest'ultimo demandate dalle Leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Al posto di Vice Segretario generale si è nominati a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami da espletarsi nel rispetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 217 dell'OREL, dei decreti ricettivi dei contratti di lavoro e del regolamento concorsi.

#### TITOLO IX

##### PROFILI FINANZIARI E CONTABILI,

## E NORME TRANSITORIE E FINALI

### ART.84

#### (Contabilità finanziaria)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale. Insultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale clic il Consiglio Comunale delibera annualmente, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli indirizzi e dai programmi di cui all'art. 30, del presente statuto.
3. La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è predisposta dalla Giunta, la quale deve presentarla al Consiglio ed al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.
4. Gli emendamenti al progetto di bilancio se incidono sugli atti di indirizzo e di programmazione debbono indicare le modifiche, altrimenti non sono ammissibili. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
5. Sono riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

### ART.85

#### (Controllo economico di gestione)

1. Il Comune attua, attraverso un apposito ufficio, forme di controllo della gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale.
2. Il regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione che postula la rilevazione dei risultati conseguiti e la loro valutazione in funzione dell'utilizzo delle risorse e tende ad individuare indicatori atti a governare la dinamica dei costi economici dei servizi.
3. In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio predispone rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione e propone alla Giunta gli interventi ritenuti opportuni.

### ART.86

#### (Gestione finanziaria)

1. Le spese vanno impegnate nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenendo conto delle necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio.
- 2.1 dirigenti sono responsabili della coerenza degli atti di spesa da loro compiuti con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
3. Le deliberazioni e gli atti che autorizzano spese a carico del bilancio del Comune debbono essere preventivamente comunicati alla ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione dell'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90.

### ART.87

#### (Revisori dei conti)

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori, secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della legge n. 142 del 1990, richiamato dall'art. 1 L. reg. n. 48 del 1991.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) i consiglieri comunali;

b) i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune;

c) coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune e con enti e istituzioni dipendenti dal Comune;

d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionarie di opere e/o servizi comunali;

e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti e istituzioni dipendenti dal Comune; f) i dipendenti della Regione Siciliana, i componenti dell'organo di controllo sugli atti del Comune e i dipendenti della Provincia.

#### ART.88

(Competenza del collegio dei revisori)

1.11 Il collegio dei revisori collabora con gli organi comunali, ed all'uopo formula osservazioni

e proposte volte a perseguire efficienza, economicità e produttività, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.

2. Per lo svolgimento delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

3. I revisori sono invitati e partecipano alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in particolare in occasione delle discussioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

4. Il regolamento di contabilità disciplina il funzionamento del collegio dei revisori, gli obblighi dei componenti dello stesso e le correlate responsabilità, e il suo scioglimento in caso di mancato o irregolare funzionamento.

#### TITOLO X

#### ART.89

(Modificazioni dello Statuto)

1.11 Sindaco e la Giunta, i consiglieri comunali, i titolari dei diritti di partecipazione tramite istanze, petizioni, proposte, referendum, i consigli di circoscrizione, possono proporre modifiche al presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale delibera, con le modalità previste dalla legge, sulle proposte di modificazione.

3. Le proposte di modificazione, se respinte dal Consiglio Comunale, non potranno essere reiterate prima di un anno.

4. La proposta di deliberazione contenente l'abrogazione totale dello Statuto, non è valida se non accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto che lo sostituisca.

## ART.90

### (Adozione dei regolamenti)

- 1.1 regolamenti del consiglio comunale e quello sulla partecipazione sono deliberati entro 10 mesi dall'adozione del presente Statuto da parte del consiglio comunale e sostituiscono di diritto tutte le disposizioni già vigenti in materia.
2. Ogni altro regolamento previsto dalla legge o dallo Statuto e per il quale non sia stabilito un termine diverso, dovrà essere deliberato entro 12 mesi dall'entra (in vigore del presente Statuto).
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano quelli già esistenti, in quanto compatibili con la nuova normativa e con lo Statuto.
4. I regolamenti vengono adottati a maggioranza dei consiglieri assegnati. d 64 ±
5. Per la formazione dei regolamenti devono essere consultati rappresentanze delle consulte di settore.

## ART. 91

### (Entrata in vigore dello Statuto e verifica)

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni entrano in vigore il 31° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S. o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale allargato ai Presidenti di circoscrizione e da rappresentanze delle consulte di settore darà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.
3. Le norme inserite in nota agli artt. 28-29-32-36-37.38-39-61-62 -63, nonché quelle sostitutive dell'intero Capo 11 del Titolo IV entreranno in vigore in coincidenza del rinnovo del Consiglio Comunale, con la conseguente modifica dello Statuto il cui testo sarà coordinato (con la eliminazione delle parti sostituite) e pubblicizzato a cura del Sindaco.



